Lotto 3

Schema di Polizza "Infortuni"

Università degli Studi del Molise

Via De Sanctis snc – Località Vazzieri 86100 CAMPOBASSO

Effetto: ore 24 del 01.08/2019 Scadenza: ore 24 del 31.07.2022

DEFINIZIONI

Nel testo che segue devono intendersi per:

• Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione	
• Broker	La Assidea srl affidataria del servizio da parte dell'Ente	
• Contraente	La persona giuridica che stipula l'assicurazione	
Condizioni di Assicurazione	Le norme che disciplinano il rapporto contrattuale.	
• Dipendenti	Personale INAIL, non INAIL, collaboratori a progetto, lavoratori interinali, parasubordinati.	
• Franchigia	L'importo eventualmente pattuito a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.	
• Scoperto	la percentuale del danno eventualmente pattuita a carico del contraente per ciascun sinistro.	
Garanzia	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.	
• Indennizzo	La somma che la Società eroga all'assicurato in caso di sinistro.	
• Infortunio	L'evento dovuto a causa violenta fortuita che produca lesioni corporali obbiettivamente accertabili e che abbia per conseguenza la morte, una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea, e/o delle spese di cura.	
• Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società per la prestazione di garanzia.	
• Risarcimento	La somma che la Società eroga all'avente diritto in caso di sinistro.	
• Rischio	La possibilità che si verifichi l'evento dannoso.	
• Sinistro	Il verificarsi della controversia per la quale è prestata la garanzia assicurativa.	
• Società	L'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione.	
• Studenti	 A titolo esemplificativo, ma non limitativo: Tutti i soggetti di qualsiasi cittadinanza iscritti regolarmente (anche fuori corso) a corsi di laurea, corsi di laurea specialistica, corsi di dottorato di ricerca, corsi di diploma, scuole di perfezionamento, scuole di specializzazione, masters, ed altri corsi attivati dal Contraente e dagli Istituti e dai Centri di Ricerca dallo stesso istituiti; Gli studenti collaboratori, i tirocinanti postdottorato/laurea/diploma/master, consulenti, volontari, tirocinanti e praticanti in genere, tirocinanti extra-curriculari, borsisti, stagisti, assegnatari di borse di studio "Erasmus"; Studenti, laureati, dottorandi di ricerca provenienti da altre 	

- Università, italiane o straniere, ammessi a frequentare corsi oppure a svolgere attività di studio o di ricerca presso il Contraente;
- Assegnatari di borse di studio o per lavori di ricerca anche postuniversitari, bandite/istituite o finanziate dal Contraente per lo
 svolgimento d attività di stage o di ricerca nelle proprie sedi o
 presso altri Enti o soggetti privati con lo stesso Contraente
 convenzionati, e/o bandite/istituite finanziate mediante
 convenzioni con altri Atenei/Enti pubblici o privati per lo
 svolgimento di attività di stage o di ricerca presso le sedi del
 Contraente.

CONDIZIONI DI GARANZIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI DA INFORTUNI

LA SOCIETA' ASSICURA

1.01 PUNTI DI RISCHIO - PERSONE ASSICURATE

1.1	Studenti
1.2	Dipendenti in missione con mezzo proprio
1.3	Dipendenti a bordo di mezzi in uso all'Amministrazione
1.4	Portavalori
1.5	Collaboratori/Volontari/Consulenti/Visitina

PER I DANNI CONSEGUENTI A:

1.02 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura i soggetti di cui al precedente punto 1.01 per i danni da questi subiti in seguito ad **Infortunio** intendendosi, per tale l'evento dovuto a causa violenta fortuita ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente accertabili e che abbia per conseguenza la morte, una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea. L'assicurazione viene stipulata dal Contraente per conto altrui.

<u>Le garanzie, di cui al presente contratto di assicurazione, sono prestate con un limite per sinistro e per anno di Euro 5.000.000,00, indipendentemente dal numero degli assicurati.</u>

1.03 ESTENSIONE DI GARANZIA

Si intendono assicurati gli infortuni derivanti da:

- Uso, guida e trasporto su veicoli e natanti;
- Stato di ubriachezza, purché non alla guida di veicoli;
- aggressione, violenze, tumulti popolari, atti vandalici o terroristici quando anche abbiano movente politico, economico sociale e sindacale a condizione che l'Assicurato non ne sia promotore o partecipante attivo
- Partecipazione a seguito di mobilitazione o per adesione volontaria al servizio di protezione civile;
- Rotture tendinee sottocutanee;
- stato di malore, vertigini, Incoscienza, influenze termiche o atmosferiche, colpi di sole o calore;
- imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
- stato di guerra, dichiarata o non, che sorprenda l'Assicurato mentre si trovi allo estero

in un paese che, fino al momento del suo ingresso, risultava essere in pace, per una durata massima di 14 giorni dall'inizio delle ostilità.

 partecipazione in qualità di passeggero a viaggi su natanti, aeromobili o elicotteri in servizio pubblico e/o di pubblico interesse (militari, protezione civile e/o assimilati) di linee regolari, o a voli charter e straordinari effettuati, sempre come passeggeri su aeromobili eserciti da società di traffico aereo regolarmente abilitate, quand'anche si verificassero eventi delittuosi, comunque motivati, quali ad esempio attentati, atti di pirateria, di sabotaggio o dirottamenti; in quest'ultima evenienza la garanzia si intende operante anche per il rimpatrio o il trasferimento dal luogo ove l'Assicurato fosse stato dirottato alla destinazione originariamente indicata sul biglietto

Sono inoltre equiparati a Infortunio:

- l'annegamento e l'asfissia non patogena;
- gli infortuni conseguenti a colpi di sonno;
- la folgorazione da scariche elettriche in genere;
- gli avvelenamenti provocati da ingestione o assorbimento di cibo e di altre sostanze tossiche o patogene;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali e a punture d'insetti e non;
- l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore;
- il contatto con i corrosivi;
- le ernie traumatiche, le lesioni (eccezion fatta per gli infarti) causate da sforzi muscolari.

1.04 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti da:

- guida e uso di aeromobili, ferma restando la garanzia del passeggero inclusa nel precedente paragrafo;
- proprie azioni delittuose;
- guerre o insurrezioni, limitatamente al territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
- eruzioni vulcaniche o fenomeni tellurici;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo provocate dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche.

1.05 DECORRENZA ED EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento del premio alla firma e cesserà alle ore 24 del giorno di scadenza contrattuale indicato in polizza, fermo quanto stabilito alla condizione contrattuale 2.09.

1.06 DETERMINAZIONE DEL DANNO - CRITERI DI INDENNIZZO

La presente assicurazione prevede l'indennizzo dei seguenti casi:

Morte

Quando l'infortunio provochi la morte dell'Assicurato, verrà liquidato ai beneficiari (che, salvo contraria indicazione, si intendono gli eredi legittimi) l'intero capitale predisposto per tale evenienza nella scheda di adesione.

Morte presunta

Qualora a seguito di evento contemplato nel presente contratto, il corpo dell'Assicurato non venisse ritrovato e si presuma sia avvenuto un decesso, la Società liquiderà ai beneficiari (come sopra definiti) il capitale predisposto per il caso di morte. La liquidazione potrà avvenire solo dopo che siano trascorsi sei mesi dall'istanza per la dichiarazione di morte presunta, a termini degli art. 60 e 62 del C.C. Si conviene che, qualora successivamente al pagamento della indennità per morte presunta, l'Assicurato risultasse in vita la Società avrà diritto alla restituzione dell'indennizzo erogato.

A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'indennizzo dell'invalidità permanente eventualmente patita.

Invalidità permanente

Per l'invalidità permanente si intende il pregiudizio o la riduzione, definitivi e irrimediabili, della capacità generica di attendere ad un aualsiasi lavoro proficuo.

Quando l'invalidità sia totale o di grado superiore al 50% (vedasi capoverso successivo) verrà liquidato l'intero massimale previsto per tale caso.

Nell'eventualità in cui l'invalidità permanente sia parziale la sua dimensione percentuale verrà stabilita mediante accertamenti sanitari, da effettuarsi da medici specialisti e/o medici legali i cui nominativi dovranno essere messi a conoscenza del Contraente, e facendo riferimento alla tabella 1 allegata al DPR 1124/1965 (tabella INAIL) ed i criteri previsti dall'art. 78 del suddetto decreto.

Qualora l'infortunio colpisca una persona le cui condizioni fisiche risultino menomate da inabilità preesistenti allo infortunio stesso, il grado d'invalidità sarà determinato dalla presente formula:

		grado di integrità	
grado di integrità preesistente	Meno	valutata dopo l'infortunio	
			x 100

grado d'integrità preesistente

L'indennizzo liquidabile in caso di invalidità permanente parziale e di grado inferiore al 50% sarà una somma pari alla percentuale di invalidità accertata moltiplicata per il massimale indicato nella scheda di adesione.

Anticipo di indennizzo

per invalidità permanente di grado superiore al 10% l'Assicurato ha facoltà di richiedere un anticipo d'indennizzo.

Tale richiesta deve essere presentata almeno 30 giorni dopo l'inoltro della denuncia di sinistro.

La Società, entro i 30 giorni successivi, provvederà alla erogazione di un importo pari al 50% della somma che, sulla base delle stime preliminari, risulterà ai momento indennizzabile.

Non si darà luogo ad erogazione di anticipi quando sussistano aiustificati dubbi sull'indennizzabilità del danno.

La Società qualora abbia liquidato o comunque offerto in misura determinata l'indennizzo per l'invalidità permanente da infortunio e l'assicurato sia deceduto entro due anni dall'evento, ed in conseguenza di questo, pagherà agli aventi diritto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria, la differenza tra questo e l'indennizzo determinato per il caso marte, se superiore, e nulla richiedendo in caso contrario.

Rimborso Spese di Cura

In caso di infortunio, anche se non determinante la morte o l'invalidità permanente e sino a concorrenza del massimale convenuto, la Società rimborserà le spese sostenute per:

- spese ospedaliere o cliniche, rette di degenza in ospedale o in clinica;
- onorari a medici, chirurghi, assistenti ed anestesisti;
- accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio, diritti di sala e materiali di intervento;
- spese per il trasporto su ambulanza e/o mezzi speciali di soccorso all'Istituto di cura o ambulatorio;
- spese fisioterapeutiche in genere e spese farmaceutiche;
- spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie.

Rimangono espressamente escluse le spese per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di Invalidità Permanente laddove tale garanzia viene prestata.

Diaria da Ricovero

In caso di ricovero dell'Assicurato, in Istituto di cura legalmente riconosciuto, in seguito ad un infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde, se prevista, l'indennità giornaliera assicurata, per ogni giorno di ricovero fino ad un massimo di 300 giorni per ogni infortunio.

L'indennizzo viene corrisposto anche nel caso in cui la degenza avvenga in regime di Day Hospital, purchè effettuato in Istituto di cura pubblico italiano o convenzionato con il SSN; la degenza diurna (Day Hospital) deve certificata da una cartella clinica o da un documento sanitario equivalente.

La corresponsione dell'indennizzo avrà luogo a degenza ospedaliera ultimata, previa presentazione alla Società della certificazione definitiva in originale, attestante il giorno di entrata e di uscita dall'Istituto.

La giornata di entrata e quella di uscita sono considerate una sola giornata, qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.

In caso di ricovero all'estero, l'indennizzo sarà corrisposto al rientro in Italia dell'Assicurato, in valuta avente corso legale in Italia.

L'indennizzo per diaria da ricovero è cumulabile con quelli dovuti per morte ed invalidità permanente.

1.07 MODALITA' E SOGGETTI PREPOSTI ALLA DETERMINAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITA' PERMANENTE

La determinazione della natura delle lesioni e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dal beneficiario dell'assicurazione.

A tal fine, la Società invierà a quest'ultimo una proposta di indennità.

Qualora, in fase di liquidazione, insorga una controversia che abbia ad oggetto il presente contratto, le parti hanno il diritto di adire gli organi di ordinaria giurisdizione.

ESTENSIONI DI GARANZIA (sempre operanti per tutte le categorie)

1.08 TRASPORTO SANITARIO

La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di € 2.000,00 per assicurato col limite massimo per anno e per polizza di € 15.000,00, delle spese sostenute dall'Assicurato se in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza, si renderà necessario il trasporto dal luogo dell'infortunio ad un Istituto di Cura attrezzato, ed ai successivi trasferimenti ad atri Istituti di Cura oppure al domicilio dell'Assicurato.

1.09 RIENTRO SANITARIO

La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di € 2.000,00 per assicurato col limite massimo per anno e per polizza di € 15.000,00, delle spese sostenute dall'Assicurato per il rientro, anche se anticipato o posticipato, in caso di infortunio che lo colpisca nel corso di una missione, gita o viaggio disposto dal Contraente direttamente o indirettamente, e che rendano necessario il suo trasporto, con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo, in ospedale/casa di Cura attrezzato/a in Italia o alla sua residenza.

1.10 RIMPATRIO DELLA SALMA (valido in Italia e all'Estero)

La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio che lo colpisca nel corso di una missione, gita o viaggio disposto dal Contraente direttamente o indirettamente, fino al luogo di sepoltura e ciò fino alla concorrenza di € 2.000,00 per assicurato col limite massimo per anno e per polizza di € 15.000,00.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

2.01 OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Per tutti i gruppi di Assicurati richiamati nella scheda di adesione, l'Ente comunicherà inizialmente gli elementi variabili di polizza costituita dal monte presunto di: numero degli Assicurati (categorie di cui ai punti 1.1, 1.4 e 1.5), numero dei chilometri (categorie di cui al punto 1.2) e del numero di veicoli (categorie di cui al punto 1.3). Ad ogni scadenza anniversaria, il Contraente comunicherà alla Società, per il tramite del Broker, i dati reali definitivi inerenti il periodo di assicurazione trascorso.

Si conviene che, ove il Contraente abbia in buona fede, fornito dichiarazioni inesatte o incomplete sulle generalità o sul numero degli Assicurati, la Società riconoscerà la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio competente non percepita.

2.02 PAGAMENTO DEL PREMIO E SUA COSTITUZIONE

Il premio sarà relativo esclusivamente ai gruppi di Assicurati richiamati nella scheda di adesione.

Essendo prevista una regolazione annua posticipata, computata sulla base delle dichiarazioni del Contraente, il premio risulta così costituito:

- da una rata convenuta, pagata anticipatamente, ad ogni scadenza anniversaria e determinata in base al costo della copertura per il monte presunto dichiarato dal Contraente in sede di sottoscrizione del contratto per ciascuna categoria di Assicurati;
- da una regolazione conteggiata al termine di ogni annualità che darà adito ad una regolazione finale (attiva, passiva o nulla).

La prima rata di premio verrà versata entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto, per il tramite del Broker.

Per gli importi delle rate successive, la Società riconosce un termine di 100 giorni dalla data della scadenza anniversaria.

Trascorso il termine dei 100 giorni, l'assicurazione rimane sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Entro 90 giorni da ogni scadenza annuale, l'Ente deve fornire alla Società (per il tramite del Broker), i dati necessari per la regolazione del premio. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 100 giorni dalla data di ricezione dell'atto di regolazione del premio.

Se il contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a (60) giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata, per il tramite del broker. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

Il pagamento delle somme (premi e franchigie) effettuato dall'Ente al Broker ed alla Società, oltreché l'impiego delle somme stesse, verrà effettuato in conformità con quanto stabilito con la Legge n.136 del 13.08.2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle norme previste dalla predetta Legge, da parte del Broker e della Società, comporterà la risoluzione immediata del contratto.

CATEGORIE	PARAMETRO	PREMIO UNITARIO LORDO
Gruppo 1.1	n. 7.000	
Gruppo 1.2	Km. 75.000	
Gruppo 1.3	n. 6	
Gruppo 1.4	n. 8	
Gruppo 1.5	n. 6	

2.03 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra le parti contraenti debbono essere fatte tramite lettera raccomandata A.R., Posta Elettronica, Posta Elettronica Certificata (PEC), fax ecc...., per il tramite del broker di cui al successivo art. 2.14.

Il ricevente dovrà dare riscontro di conferma via telefax o posta elettronica al mittente.

2.04 PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI

Le attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:

a) Adempimenti a carico della Società

- 1. La Società dovrà disporre di una struttura preposta all'accertamento del sinistro denunciato ed alla sua successiva definizione, servendosi di medici specialisti presenti nelle aree geografiche interessate nonché, più in generale, di società esterne di gradimento dell'assicurato cui affidare il mandato della gestione e della liquidazione sinistri rivenienti dalla presente polizza.
- 2. La determinazione della natura delle lesioni e la valutazione delle stesse sono effettuate dalla Società a mezzo di medici specialisti del tipo di lesione interessata; all'uopo l'assicurato si sottoporrà a visita medica di controllo fornendo ogni documentazione medica necessaria alla determinazione dell'invalidità;
- 3. La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, comunicherà all'Ente i nominativi dei componenti della struttura organizzativa territorialmente preposta all'accertamento, gestione e liquidazione del medesimo danno;
- 4. Entro e non oltre 30 giorni dalla visita di controllo definitiva la Società, ove l'infortunio sia ammesso a garanzia, s'impegna ad inviare al beneficiario una proposta d'indennizzo indicando analiticamente ogni singola voce indennitaria.
- 5. La Società provvederà al pagamento del danno entro 15 giorni dalla ricezione dell'atto di guietanza sottoscritto dal danneggiato.

b) Adempimenti a carico dell'Ente

- 1. I sinistri devono essere denunciati alla Società per iscritto entro il termine di 30 (trenta) giorni dal momento in cui ne è venuta a conoscenza;
- 2. La denuncia di cui al punto precedente conterrà la data ed il luogo in cui si è verificato l'evento, una sua descrizione circostanziata e, in genere, indicazioni che ne consentano la descrizione più ampia possibile;
- 3. l'Ente provvederà inoltre all'invio di certificato medico.

c) Osservazione del bilancio tecnico

E' fatto obbligo alla Società assicuratrice di redigere e inviare all'Ente, per il tramite del Broker, con cadenza trimestrale, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo,

contenente l'aggiornamento delle pratiche non ancora definite, riportante le seguenti informazioni minime:

- Nr. del sinistro
- Data e luogo dell'accadimento
- Data della denuncia
- Cognome e nome del danneggiato
- Importo liquidato e/o riservato e/o stimato
- Stato della pratica

2.05 FACOLTA' DI RECESSO

Avvenuto il sinistro e fino al trentesimo giorno della data del pagamento o del rifiuto di erogare l'indennizzo ambo le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R.

In tale evenienza, le garanzie prestate con il presente contratto rimarranno operanti per ulteriori 90 giorni da ricevimento dell'avviso di recesso.

Dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonchè ogni altro onere di carattere tributario.

2.06 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia all'azione di surroga prevista dall'art. 1916 del codice civile salvo i casi di dolo.

2.07 ALTRE ASSICURAZIONI

Il presente contratto é stipulato indipendentemente dall'esistenza di altre coperture assicurative per le quali il Contraente in sede di stipula della presente polizza è esonerato dalla denuncia preventiva.

2.08 TASSE – IMPOSTE

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

2.09 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà decorrenza alle ore 24:00 del 30/04/2019 e scadenza alle ore 24:00 del 30/04/2022. In tale data il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni, mentre all' Ente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate in tale data.

E' comunque facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza anniversaria intermedia, mediante raccomandata A.R. inviata all'altra parte almeno 60 giorni prima della data di scadenza interessata.

Inoltre la Società si impegna, su richiesta del contraente, eventualmente onde poter esperire le procedure concorsuali, a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi oltre la scadenza contrattuale, a fronte di un pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo dovrà essere corrisposto entro 100 giorni dalla data di decorrenza della polizza.

2.10 RIFERIMENTO AL CODICE CIVILE – FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non risulti qui espressamente pattuito, vale unicamente ciò che in materia dispone il Codice Civile.

Le Condizioni generali di Assicurazione in stile od eventuali altre condizioni riportate a stampa devono intendersi prive di effetto.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Contraente.

2.11 RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

Qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari - o soltanto qualcuno di essi - non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennità dovuta ai sensi della presente polizza e avanzino verso la Contraente maggiori pretese a titolo di Responsabilità Civile, detta indennità nella sua totalità viene accantonata per essere computata nel risarcimento che la Contraente fosse tenuta a corrispondere per sentenza o transazione.

Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano all'azione di Responsabilità Civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennità accantonata viene pagata agli stessi sotto deduzione, a favore della Contraente, delle spese sostenute da quest'ultima.

2.12 COASSICURAZIONE E DELEGA

In funzione degli esiti della relativa procedura l'assicurazione è eventualmente ripartita in quote di partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione
1.	Coassicuratrice	
	Delegataria	
2.	Coassicuratrice	
2+n.	Coassicuratrice	

In tal caso:

- a) Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, per il tramite del broker di cui al successivo art. 2.14, per mezzo della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Qualsiasi comunicazione s'intende inoltrata e ricevuta dalla Delegataria prescelta in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
- b) La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.
- c) Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo.
- d) La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Ente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.
- e) La Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

2.13 BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Ente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Ente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

2.14 GESTIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio alla Assidea Srl, con sede operativa in Piazza V. Emanuele II n.23, in Campobasso (Telefono 0874 484580, Telefax 0874 484114) email: gestione.area3@pec.assidea.it, in qualità di Broker di Assicurazione dell'Ente Contraente.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla Assidea Srl, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi al n. B000505802, il ruolo di cui al D.Lgs. 209/2005 relativamente alla collaborazione e all'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto saranno trasmessi dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker e che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

A tal fine, la Società delega espressamente ASSIDEA S.r.l. all'incasso di premi ed importi dovuti in dipendenza del contratto sottoscritto, ex art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005, con effetto liberatorio per il Contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 del codice civile. In caso di coassicurazione di cui al precedente art. 2.12, tale delega é espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dalla Coassicuratrice Delegataria da ciascuna impresa Coassicuratrice.

Al Broker spetterà un compenso del 7,15% da calcolarsi sul premio imponibile offerto da parte della/e Impresa/e aggiudicataria/e per la predisposizione degli Schemi di Polizza e l'assistenza e consulenza nella gestione e nell'esecuzione amministrativa e tecnica dei contratti e dei servizi oggetto del presente contratto.

2.15 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

IL CONTRAENTE	LA SOCIETA'

GRUPPI DI PERSONE ASSICURATE E GARANZIE ASSICURATE

Gruppo 1.1

RISCHIO STUDENTI

Per il gruppo di persone assicurate, **di cui al punto di rischio 1.1 (c.d. Studenti)** si precisa che la garanzia Infortuni é prestata per ciascun assicurato per l'evento avvenuto durante la partecipazione alle attività istituzionalmente organizzate dal Contraente e/o preventivamente autorizzate dai responsabili didattici e di struttura del Contraente, comprese le attività svolte all'estero.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo si considerano in garanzia gli infortuni subiti durante la frequenza, permanenza e trasferimento da struttura a struttura presso l'Ateneo o le Aziende Comunali per il diritto allo Studio Universitario, la partecipazione a iniziative o manifestazioni anche sportive, con esclusione di quelle a carattere agonistico. Si considerano in garanzia tutti gli infortuni occorsi nelle medesime circostanze di cui sopra anche se accaduti presso strutture equiparabili, omologhe, assimilabili o collegate, o attraverso cui si esplica e/o si attua l'attività istituzionale dell'Università del Molise.

Si precisa che per gli assicurati di cui alla presente categoria **non si intende prestato il "rischio in itinere"**, inteso come tragitto dall'abitazione, anche occasionale, alle sedi dell'Università del Molise.

GARANZIE	CAPITALI
	ASSICURATI
in caso di morte	€ 250.000,00
in caso di invalidità permanente	€ 250.000,00
in caso di rimborso spese mediche da infortunio.	€ 10.000,00
in caso di diaria da ricovero	€ 50,00

Gruppo 1.2

RISCHIO DIPENDENTI, DOTTORANDI DI RICERCA, TITOLARI DI BORSE DI STUDIO, TITOLARI DI ASSEGNI DI RICERCA, NONCHE' LE PERSONE AUTORIZZATE DAL CONTRAENTE IN QUALITA' CONDUCENTI/TRASPORTATI IN MISSIONE CON IL PROPRIO MEZZO

Per il gruppo di persone assicurate, di cui al punto di rischio 1.2 (c.d. dipendenti, dottorandi, etc. in missione) si precisa che la garanzia é prestata per ciascun dipendente, etc. dell'Ente che per ordine e conto della Contraente, riscontrabile su documenti ufficiali, si trova in qualità di guidatore e/o trasportato su mezzi non di proprietà di questa, dal momento in cui vi salgono a quello in cui ne discendono, o si prestino ad operazioni (riparazioni, manovre a spinta, etc.) attorno ad esso.

L'efficacia della copertura assicurativa è esclusivamente riferita a rischi di mansione o di carica e alle attività svolte per conto dell'Ente (compresi trasferimenti, missioni, etc.) ed è estesa al periodo del tragitto da e per l'abitazione, anche occasionale, (RISCHIO IN ITINERE) e cessa di avere la sua efficacia nel momento in cui il dipendente assume la mansione di "portavalori" assicurata al successivo Gruppo 1.4.

GARANZIE	CAPITALI
	ASSICURATI
in caso di morte	€ 500.000,00
in caso di invalidità permanente	€ 500.000,00
in caso di rimborso spese mediche da infortunio.	€ 10.000,00
in caso di diaria da ricovero	€ 50,00

Gruppo 1.3

RISCHIO DIPENDENTI, DOTTORANDI DI RICERCA, TITOLARI DI BORSE DI STUDIO, TITOLARI DI ASSEGNI DI RICERCA, NONCHE' LE PERSONE AUTORIZZATE DAL CONTRAENTE IN QUALITA' CONDUCENTI/TRASPORTATI IN MISSIONE CON MEZZO DELL'ENTE

Per il gruppo di persone assicurate, di cui al punto di rischio 1.3 (c.d. dipendenti, dottorandi, etc. in missione con mezzi in uso all'Ente) si precisa che la garanzia é prestata per ciascun dipendente, etc. dell'Ente che per ordine e conto della Contraente, riscontrabile su documenti ufficiali, si trova in qualità di guidatore e/o trasportato su mezzi in uso dell'Ente ovvero, dal momento in cui vi salgono a quello in cui ne discendono, o si prestino ad operazioni (riparazioni, manovre a spinta, etc.) attorno ad esso.

L'efficacia della copertura assicurativa è esclusivamente riferita a rischi di mansione o di carica e alle attività svolte per conto dell'Ente (compresi trasferimenti, missioni, etc) ed è estesa al periodo del tragitto da e per l'abitazione, anche occasionale, (RISCHIO IN ITINERE) e cessa di avere la sua efficacia nel momento in cui il dipendente assume la mansione di "portavalori" assicurata al successivo Gruppo 1.4.

GARANZIE	CAPITALI
	ASSICURATI
in caso di morte	€ 500.000,00
in caso di invalidità permanente	€ 500.000,00
in caso di rimborso spese mediche da infortunio.	€ 10.000,00
in caso di diaria da ricovero	€ 50,00

Gruppo 1.4

DIPENDENTI IN MISSIONE CON MANSIONI DI "PORTAVALORI"

Per il gruppo di persone assicurate, di cui al punto di rischio 1.4 (c.d. dipendenti con mansioni di portavalori) si precisa che la garanzia è prestata per ciascun dipendente dell'Ente che per ordine e conto della Contraente si trova in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio per le attività di portavalori anche quando si trova in qualità di guidatore e/o trasportato su mezzi di proprietà dell'Ente ovvero su mezzi non di proprietà di questa, dal momento in cui vi salgono a quello in cui ne discendono, o si prestino ad operazioni (riparazioni, manovre a spinta, etc.) attorno ad esso.

L'efficacia della copertura assicurativa è esclusivamente riferita a rischio di mansione "Portavalori" svolto per conto dell'Ente (compresi trasferimenti, missioni, etc) ed è estesa al periodo del tragitto da e per l'abitazione (RISCHIO IN ITINERE).

GARANZIE	CAPITALI
	ASSICURATI
in caso di morte	€ 500.000,00
in caso di invalidità permanente	€ 500.000,00
in caso di rimborso spese mediche da infortunio.	€ 10.000,00
in caso di diaria da ricovero	€ 50,00

Gruppo 1.5

COLLABORATORI/VOLONTARI/CONSULENTI/VISITING PROFESSOR/VISITING RESEARCHER/VISITING FELLOW

Per il gruppo di persone assicurate, **di cui al punto di rischio 1.5 (c.d. collaboratori, volontari, etc.)** si precisa che la garanzia è prestata per ciascuna persona che per ordine e conto della Contraente, riscontrabile su documenti ufficiali, si trova a svolgere le mansioni/compiti/incarichi affidatigli, riscontrabili su documenti ufficiali.

L'efficacia della copertura assicurativa è esclusivamente riferita nell'ambito delle attività di cui sopra.

GARANZIE	CAPITALI
	ASSICURATI
in caso di morte	€ 250.000,00
in caso di invalidità permanente	€ 250.000,00
in caso di rimborso spese mediche da infortunio.	€ 10.000,00
in caso di diaria da ricovero	€ 50,00

Agli effetti dell' art. 1341 del C.C., la Società e l'Ente Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- 2.02 Pagamento del premio e sua costituzione
- 2.03 Forma delle comunicazioni
- 2.04 Procedure per la gestione dei sinistri Osservazione del bilancio tecnico
- 2.05 Facoltà di recesso
- 2.09 Decorrenza e durata del contratto
- 2.12 Coassicurazione e delega
- 2.14 Gestione del contratto

IL CONTRAENTE	LA SOCIETA'